

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 74

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 19 marzo 1996)

INDICE

ALBERTI CASELLATI: sui fondi per la ricostruzione di un ospedale geriatrico e di un pensionato per anziani ad Ancona (4-03454) (risp. GUZZANTI, ministro della sanità) Pag. 3739	DE CORATO: sulla Scuola del cinema di Milano (4-06720) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione) Pag. 3749
BEVILACQUA: sul servizio prestato nelle scuole non statali (4-06020) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione) 3740	PALUMBO: sulla USL n. 22 di Pozzuoli (4-03162) (risp. GUZZANTI, ministro della sanità) 3751
BEVILACQUA, RECCIA: sulla preclusione agli architetti dell'accesso all'insegnamento di «disegno tecnico» (4-05782) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione) 3742	ROCCHI: sull'ospedale civile Santa Maria Goretti di Latina (4-02925) (risp. GUZZANTI, ministro della sanità) 3752
BINAGHI: sull'età pensionabile dei dirigenti medici di secondo livello (4-05618) (risp. GUZZANTI, ministro della sanità) 3744	sull'ospedale civile Santa Maria Goretti di Latina (4-02926) (risp. GUZZANTI, ministro della sanità) 3753
BRUGNETTINI, ANDREOLI: sul trasferimento del centro trasfusionale di Soave (Verona) (4-02707) (risp. GUZZANTI, ministro della sanità) 3745	SILIQVINI: sull'immigrazione extracomunitaria clandestina (4-04475) (risp. GARDINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 3756
CORASANITI: sul pensionamento degli insegnanti (4-03416) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione) 3747	SPECCHIA: sui diritti degli alunni portatori di handicap in provincia di Brindisi (4-05598) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione) 3758

ALBERTI CASELLATI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* - *Premesso:*

che in seguito alle calamità naturali del dicembre 1982 nella zona di Ancona si resero inagibili un ospedale geriatrico ed un pensionato per anziani dell'Istituto nazionale per la cura e riposo degli anziani (INRCA), istituto a carattere scientifico di diritto pubblico;

che lo Stato, con la legge 2 maggio 1983, n. 156, ha erogato fondi per la ricostruzione delle strutture danneggiate e non più fruibili e, in particolare, ha espressamente destinato alle strutture per anziani dell'INRCA 60 miliardi;

che sino ad oggi la regione Marche, incredibilmente, non ha trasferito all'INRCA le risorse finanziarie ricevute dallo Stato, impedendo la realizzazione di strutture di cura e riposo per anziani nella città di Ancona;

considerato:

che nella città di Ancona, manifestamente carente di strutture per anziani, tale situazione è al di fuori e contro ogni legge nazionale e regionale, oltre che a qualsiasi norma di buona amministrazione;

che il commissario straordinario dell'INRCA, professor Marcello Crivellini, che ha del resto più volte espresso con insistenza, ed in vario modo sollecitato, il trasferimento dei 60 miliardi, che già dovevano essere resi disponibili all'INRCA, non ha ottenuto alcuna risposta,

si chiede di conoscere:

i motivi per i quali:

la regione Marche abbia trattenuto per 13 anni 60 miliardi, sottraendoli alla destinazione di legge;

la regione Marche non trasferisca immediatamente e senza indugio l'intero stanziamento alle strutture più competenti a garantire un servizio efficiente ed efficace a favore dei cittadini anziani;

quali siano le responsabilità politiche e amministrative di questa incredibile vicenda.

(4-03454)

(23 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Per poter rispondere, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interrogazione parlamentare in esame, questo Ministero ha attivato il commissariato del Governo nella regione Marche al fine di acquisire gli indispensabili elementi di competenza regionale.

Dai dati in tal modo pervenuti risulta che nella seduta del 7 marzo 1995 il consiglio regionale delle Marche ha approvato la legge regionale concernente «Finanziamento all'INRCA per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 156» (legge regionale n. 39 del 12 aprile 1995).

L'articolo ora citato aveva assegnato alla regione Marche un contributo di lire 100 miliardi per la ricostruzione degli stabilimenti ospedalieri, del complesso geriatrico «Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (INRCA)» e della casa di riposo per anziani «Tambroni», resi inagibili dai movimenti franosi verificatisi nel dicembre 1982.

La legge regionale n. 39 del 1995 ha stabilito che le opere di ristrutturazione e di ammodernamento delle strutture sanitarie e del pensionato «Tambroni» appartenenti all'INRCA vengano progettate ed eseguite a cura dello stesso ente beneficiario, disponendo, altresì, il trasferimento dei necessari finanziamenti.

Il 3 luglio 1995 quella giunta regionale ha adottato la delibera n. 1815, recante «Attuazione legge regionale n. 39 del 1995, articolo 2, comma 3, determinazione somma da trattenere a titolo prudenziale, trasferimento fondi all'INRCA».

Il successivo 27 luglio 1995, con decreto n. 284 del dirigente del servizio sanità regionale, è stata trasferita all'INRCA la somma di lire 27.507.371.064, al momento disponibile, destinata alla ricostruzione delle strutture socio-sanitarie di proprietà dell'INRCA distrutte dalla frana del 1982, mentre un'ulteriore somma è stata prudenzialmente trattenuta per far fronte ad un eventuale esito negativo del procedimento arbitrale richiesto dai progettisti incaricati.

Quanto al trasferimento della seconda *tranche* dei finanziamenti occorrenti per la ricostruzione ed il completamento degli edifici appartenenti all'INRCA, valutati in lire 25 miliardi dall'articolo 29, comma 1, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, che ha appunto dettato, tra le altre, alcune disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Marche colpite da calamità naturali, ad esso provvederà altro decreto dello stesso dirigente del servizio sanità, allorchè i fondi in questione saranno resi disponibili ed erogati alla regione Marche secondo le specifiche modalità previste dalla deliberazione CIPE del 28 giugno 1990.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(14 marzo 1996)

BEVILACQUA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso: che l'articolo 33 della Costituzione detta norme sui diritti e gli obblighi delle scuole non statali, specificandone il trattamento equipollente a quello degli alunni delle scuole statali;

che la legge 27 dicembre 1989, n. 417, di conversione del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante «Norme per il reclutamento del personale della scuola statale», all'articolo 8 prevede la precedenza assoluta - nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee - per coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli (decreto-legge n. 249 del 1989), creando una discriminazione nei confronti del personale della scuola non statale;

che con circolare ministeriale n. 277 del 1993 il Ministro della pubblica istruzione ha dettato istruzioni per l'attribuzione della prece-

denza assoluta nelle supplenze, stabilendo - per chi abbia partecipato ai concorsi per soli titoli e risulti incluso nelle graduatorie, ora unificate, compilate ex decreto ministeriale 22 aprile 1993 (per la scuola secondaria) - la precedenza assoluta di tipo B nelle supplenze annuali e temporanee;

che, come si evince dall'articolo 11 del decreto-legge n. 249 del 1989 - il quale prevede per i docenti non abilitati con 360 giorni di servizio dall'anno scolastico 1982-83 «una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento» - risulta immesso in ruolo anche chi in sei anni non ha mai superato o non è riuscito ad acquisire un'abilitazione prevista nell'ambito delle due leggi speciali per l'immissione in ruolo (legge n. 326 del 1984 e legge n. 246 del 1988);

che nella circolare ministeriale n. 377 del 1987 è previsto che «le scuole legalmente riconosciute esplicano un servizio di pubblico interesse, rilasciano titoli legali e debbono conformarsi all'ordinamento scolastico nazionale ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti»;

che, con decisione n. 424 del 1992, il Consiglio di Stato ha soffermato l'attenzione sull'articolo 2 del decreto-legge n. 357 del 1989 (convertito dalla legge n. 417 del 1989), facendo rilevare che dal contenuto dello stesso emerge che «per i concorsi successivi al primo, nessuna categoria di titoli attinenti alla didattica è esclusa dalla valutazione e che spetta al Ministero della pubblica istruzione stabilire quali siano i più idonei per accertare la capacità professionale e culturale dei partecipanti al concorso»;

che pertanto - come hanno sostenuto ancora i giudici - nella fattispecie appare incomprensibile la discriminazione esercitata dall'amministrazione escludendo dalla valutazione una tipica attività didattica svolta in istituti che perseguono le stesse finalità delle scuole statali, l'interrogante chiede di sapere:

se e quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per porre fine a tali assurde discriminazioni tra il servizio prestato nella scuola statale e quello prestato nella scuola non statale;

in particolare, con riferimento al concorso per soli titoli, se non si ritenga necessario estendere la partecipazione a detto concorso anche al personale docente delle scuole legalmente riconosciute e parificate che, oltre al possesso del titolo di servizio, abbia conseguito l'abilitazione.

(4-06020)

(26 settembre 1995)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale l'onorevole interrogante ha chiesto in sostanza che, ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli - disciplinati ora dall'articolo 401 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che ha recepito la normativa già prevista dal decreto-legge n. 249 del 1989 - sia considerato valido anche il servizio prestato presso scuole non statali (pareggiate e legalmente riconosciute), considerato che, a norma dell'articolo 33 della Costituzione, agli alunni di tali scuole deve essere assicurato «un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali».

Al riguardo va anzitutto tenuto presente che l'equipollenza, cui la Costituzione fa esplicito riferimento nel quarto comma del citato articolo, è quella da assicurare, e che questo Ministero ha sin qui sempre assicurato, agli alunni che frequentano le scuole parificate e legalmente riconosciute, e non già ai docenti impegnati nelle stesse scuole.

A questi ultimi, invero, va pienamente garantita la libertà di insegnamento, ma non certo il godimento degli stessi diritti dei colleghi delle scuole statali, essendo gli interessati legati al proprio datore di lavoro da un rapporto che segue un andamento del tutto differente da quello che si instaura nei confronti delle scuole statali.

È noto infatti che, nella scuola pubblica, il contratto di lavoro, anche se a tempo determinato si instaura attraverso un procedimento fondato su titoli di merito e di servizio (mediante predisposizione di apposite graduatorie), laddove, nel caso delle scuole private, il rapporto si fonda sulla libera scelta del titolare della scuola, senza valide garanzie che la scelta ricada sui soggetti forniti di migliori titoli e professionalmente più idonei.

Peraltro, anche la decisione del Consiglio di Stato n. 424 del 1992, di cui è cenno nell'interrogazione, ha riconosciuto il servizio prestato nella scuola privata non certo come requisito di ammissione ai concorsi per titoli, ma solo ai fini di una migliore posizione nelle graduatorie, affermando espressamente - senza entrare nel merito dell'entità del punteggio nella fattispecie attribuibile - che la valutazione del servizio in questione «può anche essere diversa da quella attribuita al servizio prestato in scuole di Stato».

In conformità della citata decisione, questa amministrazione ha, pertanto, riconosciuto, in una nuova tabella di valutazione approvata con il decreto ministeriale 29 marzo 1993 (commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 delle premesse) il servizio reso alle dipendenze di scuole private e legalmente riconosciute, ai fini della sola attribuzione del punteggio, che è stato stabilito in ragione di 6 punti per ogni anno di servizio.

Di conseguenza, non potendosi stabilire tra i due insegnamenti un principio di uguaglianza, nessun provvedimento può essere adottato in via amministrativa nel senso proposto dall'onorevole interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(12 marzo 1996)

BEVILACQUA, RECCIA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* -
Premesso:

che con decreto 24 novembre 1994 il Ministro della pubblica istruzione ha istituito il «Nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e dei concorsi a cattedra», integrando con il decreto 24 febbraio 1995;

che gli architetti risultano gravemente penalizzati da tale decreto perchè, fra l'altro, con l'entrata in vigore nell'attuale anno scolastico dell'ordinamento sperimentale unificato per il biennio degli istituti tecnici, l'insegnamento di «disegno tecnico» verrà sostituito da quello di

«tecnologia e disegno» e che l'accesso ai ruoli di tale disciplina (classe 71/A) è previsto esclusivamente ai laureati in ingegneria;

che anche gli attuali titolari di cattedra («disegno di tecnico») sono in attesa del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione che dovrà decidere del loro eventuale inquadramento nella nuova classe di concorso;

che la disciplina «tecnologia delle arti applicate», appartenente agli istituti d'arte, è stata inglobata in «chimica e tecnologia chimica» e, conseguentemente, il titolo di ammissione all'insegnamento è stato individuato nella laurea in chimica e lauree equipollenti, ciò comportando la esclusione della laurea in architettura;

che l'ordine degli architetti di Roma, di fronte ad un attacco così pesante alle competenze ed alla professionalità, oltre che ai livelli occupazionali, ha inviato una nota al Consiglio nazionale degli architetti per sensibilizzarlo in merito e una nota di protesta al Ministro della pubblica istruzione, non escludendo la possibilità di ricorrere contro il summenzionato decreto,

gli interroganti chiedono di sapere se e quali provvedimenti si intenda adottare affinché tale situazione, pesantemente penalizzante per la categoria venga rimossa.

(4-05782)

(13 settembre 1995)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si lamenta in sostanza che agli architetti sia stato precluso l'accesso all'insegnamento di «disegno tecnico» e di «tecnologia delle arti applicate», tenuto conto che, in sede di revisione delle classi di concorso e di abilitazione di cui al decreto ministeriale n. 334 del 1994, tali discipline sono confluite, rispettivamente, nelle classi 71/A (tecnologia e disegno) e 13/A (chimica e tecnologie chimiche), i cui titoli di ammissione non prevedono la laurea in architettura.

Al riguardo, premesso che, ai sensi delle norme transitorie contenute nel suddetto decreto, i docenti titolari ed in servizio nelle ex classi di concorso XXVIII/A e CII/A hanno titolo alla piena utilizzazione oltre che alla partecipazione ai corsi di aggiornamento e di riconversione professionale, si osserva che le scelte effettuate col nuovo ordinamento approvato con il decreto ministeriale del 24 novembre 1994, anche se in taluni casi non hanno mancato di provocare disagio, sono state ispirate alla precisa finalità di offrire agli studenti un servizio il più possibile efficiente, legato ad una preparazione dei docenti che fosse garantita da curricula universitari di sicuro ed ampio approfondimento e non più basata su semplici affinità, così come avveniva in taluni casi per effetto del preesistente ordinamento.

Si desidera, ad ogni modo, far presente che problemi quali quello segnalato sono stati posti all'attenzione dei competenti uffici ministeriali, ai fini della procedura prescritta per il riesame, previa acquisizione del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di alcune particolari situazioni in atto previste dal citato decreto ministeriale n. 334 del 1994.

L'avvio di tale procedura è stato, infatti, già preannunciato con la circolare ministeriale n. 315 del 4 ottobre 1995 - di trasmissione dell'ordinanza ministeriale n. 341 del 1995, concernente integrazioni e modifiche delle istruzioni disciplinanti il conferimento delle supplenze - con la quale i provveditori agli studi sono stati, tra l'altro, invitati ad adottare, nell'utilizzazione dei docenti di ruolo, tutte le misure atte a garantire agli alunni un insegnamento professionalmente qualificato e a conferire le supplenze, per quanto possibile, in coerenza con gli specifici titoli di studio posseduti dai singoli aspiranti.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(12 marzo 1996)

BINAGHI. - *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che è di questi giorni la notizia secondo la quale un certo numero di primari di un importante ospedale di Roma è stato improvvisamente pensionato in seguito ad una differente interpretazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50;

che le interpretazioni di questo articolo sono state le più svariate creando differenti situazioni tra i primari in possesso di analoghe posizioni di carriera e di contribuzione;

che di recente è stata dichiarata improponibile la proposta di inserire l'interpretazione autentica di questo articolo nella riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

che un analogo disegno di legge proposto dallo scrivente non è stato ancora esaminato,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere in modo che venga definitivamente risolto il problema dell'età pensionabile dei dirigenti medici di secondo livello con una interpretazione autentica del suddetto articolo in modo che non vi sia soggettività di interpretazione e che vi sia certezza di lavoro per questa importante categoria della nostra società.

(4-05618)

(3 agosto 1995)

RISPOSTA. - La competente regione Lazio ha confermato che un certo numero di primari dell'azienda ospedaliera «Nicholas Green» di Roma è stato collocato a riposo d'ufficio, dopo che l'amministrazione di appartenenza, procedendo al riesame della posizione personale di ciascuno ai fini dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50 («Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente»), aveva ritenuto, in via interpretativa, venuti meno nei loro confronti i presupposti di legittimità di una loro ulteriore permanenza in servizio.

Sulla questione, peraltro, pende ricorso dinanzi al TAR del Lazio, che ha concesso di recente la sospensiva del provvedimento impugnato,

collegandola, per la maggior parte dei ricorrenti, a motivazioni riferibili alla violazione, da parte della stessa azienda ospedaliera, dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Come si suppone noto, tutta la controversia interpretativa s'incentra sulla portata da attribuire alla frase «effettivo servizio», necessario per raggiungere il massimo della pensione, esigenza alla quale detta norma collega la facoltà degli interessati di chiedere una congrua proroga dell'ordinario collocamento a riposo dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Si tratta, in sostanza, di chiarire se tale espressione individui soltanto gli anni di servizio effettivamente prestati ovvero - tenendo presente lo specifico e concreto fine perseguito dal legislatore - comprenda anche i periodi «riscattati», in quanto comunque utili ai fini pensionistici considerati.

Deve soggiungersi che sul problema i competenti Dicasteri del tesoro e della funzione pubblica si sono pronunciati nel tempo in modo non univoco e spesso discordante, tanto da indurre l'assessorato salvaguardia e cura della salute della regione Lazio ad investire ufficialmente della questione il Ministero del tesoro, con specifico quesito del 17 marzo 1995, sollecitandone la risposta in data 14 settembre 1995, proprio alla luce del provvedimento frattanto adottato dall'azienda ospedaliera «Nicholas Green», oggetto dell'atto parlamentare in esame.

Anche la giurisprudenza amministrativa, dal canto suo, non è stata costante, soprattutto a livello di tribunali amministrativi regionali.

Va rilevato, tuttavia, che il Consiglio di Stato in due decisioni - la n. 1344 del 20 dicembre 1993 e la n. 1400 del 26 novembre 1994 - con considerazioni logico-giuridiche persuasive ha affermato che anche il periodo riscattato deve essere considerato ai fini del computo degli anni di servizio.

In mancanza di indicazioni interpretative univoche, in materia, da parte dei due Dicasteri interessati, proprio a tale indirizzo giurisprudenziale si è evidentemente attenuta l'azienda ospedaliera «Nicholas Green» nel proprio contestato provvedimento.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(14 marzo 1996)

BRUGNETTINI, ANDREOLI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il commissario straordinario della ex USL n. 24 del Veneto dottor Giandomenico Mazza, con delibera n. 263 del 26 settembre 1994, ha disposto il trasferimento del centro trasfusionale, allocato attualmente nell'ospedale di Soave, presso l'ospedale di San Bonifacio (Verona);

che per tale operazione è stata stanziata la cifra di lire 260.000.000;

che tale trasferimento comporta l'allontanamento dall'ospedale di San Bonifacio del settore igiene pubblica, del settore veterinario e del servizio di medicina del lavoro che verranno allocati presso il centro commerciale «Soave center», sito nei pressi del casello autostradale di Soave;

che il costo di locazione degli appartamenti siti nel «Soave center» è di lire 60.000.000 annui ai quali andranno aggiunte alcune centinaia di milioni necessari per l'adattamento della struttura, per la collocazione di linee telefoniche e reti telematiche, per spese varie di impianto e trasloco in un edificio privo di collegamenti con il civico acquedotto e la rete fognaria e con evidenti carenze riguardo al superamento delle barriere architettoniche;

che esistono ampi spazi sia presso l'ospedale di Soave che presso l'ospedale di Tregnago disponibili ad ospitare gli uffici di cui sopra a costo zero per l'USL,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno accertare se rispondano al vero le notizie degli sprechi di cui sopra;

se non ritenga opportuno accertare se non vi siano interessi o speculazioni che nulla hanno a che fare con la corretta programmazione sanitaria.

(4-02707)

(17 dicembre 1994)

RISPOSTA. - Per poter rispondere all'interrogazione parlamentare in esame, questo Ministero ha attivato il commissariato del Governo nella regione Veneto, al fine di acquisire gli indispensabili elementi di risposta.

Dai dati in tal modo pervenuti, predisposti dalle competenti autorità sanitarie regionali, si evince che lo spostamento del settore igiene pubblica, del settore veterinario e del servizio di medicina del lavoro (Spisal) dell'ospedale di San Bonifacio (Verona) presso le strutture edilizie del «Soave Center», sito nella stessa località, trae origine, da un lato, dall'esigenza di unificare i tre centri di prelievo per donatori presenti negli ospedali di Soave, Tregnano e San Bonifacio in un unico centro; dall'altro, dalla necessità di dare concreta attuazione alle indicazioni contenute nella legge regionale n. 39 del 1993, che prevede appunto la riunificazione, presso l'ospedale di San Bonifacio, dei tre laboratori di analisi esistenti in un unico servizio di laboratorio.

Inoltre, la riunificazione dei laboratori di analisi e dei centri di raccolta del sangue, che era stata sollecitata dagli stessi responsabili dei settori igiene pubblica e veterinario, era suggerita, altresì, dall'opportunità della collocazione del settore trasfusionale in una sede baricentrica rispetto al territorio dell'ex USL n. 24.

Per tali ragioni, l'ex commissario straordinario della disciolta USL n. 24, con provvedimento n. 263 del 26 settembre 1994, ha stanziato la somma di lire 260.000.000 per l'esecuzione delle opere di sistemazione dei locali dell'ospedale di San Bonifacio (a cui, peraltro, non si è mai dato inizio per il mancato nulla osta regionale).

Il settore igiene pubblica, il settore veterinario e lo Spisal sono stati collocati presso il citato «Soave Center», in attesa di una più adeguata e conveniente sistemazione, ad un costo annuale di locazione - in base alla delibera commissariale n. 342 del 10 ottobre 1994 - di complessive lire 57.960.000 + IVA.

L'ex commissario straordinario deliberava, di conseguenza, l'esecuzione delle opere di adattamento alle nuove esigenze operative, per una somma complessiva di lire 68.000.000.

Al momento attuale, tuttavia, a seguito dell'unificazione delle ex USL n. 24 e n. 25, è in atto il trasferimento dei settori igiene pubblica e veterinario dal «Soave Center» alla sede amministrativa dell'ex USL n. 24 di Colognola ai Colli, mentre il contratto di locazione relativo allo stesso «Soave Center» è stato disdetto ed è venuto a cessare in data 31 dicembre 1995.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(14 marzo 1996)

CORASANITI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che l'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), se inteso nel senso che gli insegnanti che abbiano presentato domanda di pensionamento di anzianità entro la data del 28 settembre 1994 sono, dovendo per legge il loro servizio cessare dalla data del 1° settembre di ogni anno, esposti a non percepire per i quattro mesi intercorrenti tra tale data ed il 1° gennaio successivo, data di decorrenza della pensione, né stipendio né pensione, sembrerebbe costituzionalmente illegittimo, alla luce della pronuncia resa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 439 del 23 dicembre 1994, su disposizione avente analogo contenuto;

che al grave inconveniente suindicato non offre rimedio adeguato l'alternativa data dal comma 10 dello stesso articolo 13, alternativa che sembrerebbe pertanto da ritenere del pari costituzionalmente illegittima,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di emanare, di concerto fra loro, una opportuna circolare volta a stabilire che per gli insegnanti interessati la pensione decorre dal 1° settembre.

(4-03416)

(23 febbraio 1995)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

La legge 23 dicembre 1994, n. 724, e la legge 3 agosto 1995, n. 335 (tabella E), hanno perseguito lo scopo di legare la cessazione dal servizio dei lavoratori al raggiungimento di una determinata anzianità contributiva, stabilendo decorrenze diverse per diverse anzianità.

In particolare, il comma 5 dell'articolo 13 della citata legge n. 724 del 1994 dispone che i lavoratori che avevano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda di pensionamento di anzianità, accettata entro la medesima data dall'amministrazione di appartenenza, potevano conseguire il trattamento pensionistico:

dal 1° luglio 1995 qualora al 28 settembre 1994 avessero maturato una anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 37 anni;

dal 16 gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 avessero maturato una anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni;

dal 1° gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994 avessero maturato una anzianità contributiva o di servizio fino a 30 anni.

Tale disciplina ha coinvolto tutto il personale del pubblico impiego, ivi compreso, ovviamente, quello della scuola, per il quale, tuttavia, è sorto il problema della mancata coincidenza tra le decorrenze fissate dalla legge e la data del 1° settembre, dalla quale decorrono, allo stato attuale della normativa in materia di istruzione, le cessazioni dal servizio della categoria.

Accadeva, infatti, che i dimissionari dalla data del 1° settembre 1995, con domanda presentata entro il 28 settembre 1994 ed accettata dall'amministrazione, che avevano, entro quest'ultimo termine, maturato una anzianità contributiva compresa tra i 31 e i 36 anni ovvero una anzianità minore dei 31 anni, potevano essere collocati a riposo e godere contestualmente del trattamento di quiescenza, solo a decorrere, rispettivamente, dal 1° settembre 1996 e dal 1° settembre 1997.

Proprio per sanare tale discrasia la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ha emanato la circolare n. 10976/95/7.528 del 10 marzo 1995, con la quale si è data agli interessati la facoltà di «manifestare la volontà di essere collocati a riposo a decorrere dal 1° settembre 1996 e 1° settembre 1997, in relazione alle anzianità stabilite dalle lettere b) e c) dell'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza soluzione di continuità con l'inizio della erogazione del trattamento pensionistico».

La decorrenza della cessazione dal servizio slittava, cioè, dal 1° gennaio 1996 e 1° gennaio 1997 al 1° settembre degli anni considerati dalla norma per tutto il pubblico impiego.

È evidente che, qualora si fosse consentito al personale con anzianità contributiva inferiore ai 37 anni di lasciare il servizio al 1° settembre 1995 e di percepire contestualmente il trattamento pensionistico, ogni differenza con quanti vantavano una anzianità pari o superiore ai 37 anni sarebbe venuta meno, con conseguente sperequazione di trattamento con il rimanente personale del pubblico impiego.

Alla definitiva chiarificazione della problematica ha provveduto il comma 31 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha disposto, in buona sostanza, solo che la decorrenza del collocamento a riposo, e del contestuale trattamento di quiescenza, del personale della scuola coincide esclusivamente con la data di inizio dell'anno scolastico riferito all'anno preso in considerazione per le decorrenze indicate per il pubblico impiego.

È stato così codificato l'obiettivo che intendeva raggiungere la già citata circolare della Presidenza del marzo 1995. Per tale motivo il

comma 31 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995 ha posto l'inciso «fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724», riferendolo a situazioni già poste in linea, mediante normazione secondaria, con il principio che la norma medesima statuiva.

D'altronde, in aderenza alle richiamate disposizioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, la maggior parte di quanti si trovavano a possedere una anzianità inferiore ai 37 anni al 28 settembre 1994 ha provveduto a far slittare la decorrenza del proprio collocamento a riposo al 1° settembre 1996 o al 1° settembre 1997: anche nei confronti di tale personale verrebbe a determinarsi disparità di trattamento.

Infine è da sottolineare che proprio la facoltà concessa agli interessati di modificare la decorrenza della propria domanda costituisce il discrimine con le situazioni esaminate dalla Corte costituzionale e risolte con sentenza del 12-13 dicembre 1994, n. 439, in senso favorevole ai ricorrenti, laddove a questi ultimi, dimissionari dal 1° settembre 1993, fu corrisposto il trattamento di quiescenza solo a decorrere del 1° gennaio 1994, senza che fosse loro consentito di adeguare la propria istanza alla nuova disciplina della materia.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(12 marzo 1996)

DE CORATO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - In relazione alla situazione in cui versa la scuola del cinema (CPF per la tecnica cinetelevisiva) di viale Legioni romane di Milano;

considerato:

che la scuola del cinema è una istituzione unica nel suo genere in tutto il Nord Italia, che rilascia attestati di corsi postdiploma specializzanti nei settori cinematografici e televisivi (regia, montaggio, ripresa, edizione, sceneggiatura, impiantistica, tecniche del disegno animato);

che detta scuola annovera una percentuale di diplomati inseriti nel mondo del lavoro molto alta, 98 per cento la sezione diurna, 80 per cento la sezione serale;

che in 20 anni di insegnamento i docenti provenienti dalla vita produttiva hanno creato un patrimonio di esperienze di grande valore, con organizzazione di incontri, seminari, dibattiti con esponenti della produzione nazionale ed estera, con la partecipazione annuale dei film degli allievi ai festival nazionali e internazionali;

che da alcuni decenni si riconosce la centralità della comunicazione audiovisiva nella vita quotidiana e nella dinamica produttiva ed in questo senso sembrava che il comune di Milano intendesse sviluppare tali potenzialità;

visto:

che è stato avviato un progetto per la trasformazione in istituto superiore di livello universitario, un polo di riferimento per tutto il Nord Italia, capace di dialogare con altre istituzioni analoghe a livello internazionale;

che il corpo docente del CPF ha collaborato fin da subito nel modo più attivo per la definizione di questo progetto, auspicando la creazione di un istituto superiore per le comunicazioni audiovisive (eventualmente riconoscibile nel nuovo quadro normativo approvato per le istituzioni comunali) attribuendo all'istituto:

un riconoscimento pubblico istituzionale;

la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione e scambio di servizi con le altre scuole «atipiche», le università e le strutture produttive territoriali (dalle aziende produttrici di tecnologie audiovisive alle case di produzione milanesi e alle società di *broadcast*);

un intervento educativo nella formazione tecnico-professionale di base e nella preparazione di figure creative complesse, in sintonia con l'evoluzione del settore audiovisivo;

la compilazione a titolo di studio di una bozza di statuto per l'Accademia milanese dello spettacolo;

che l'impressione generale è che l'assessorato all'educazione di Milano abbia deciso di congelare ogni progetto di ristrutturazione e sviluppo, bloccando la scuola nella situazione di stallo attuale;

che il collegio dei docenti del CPF per le tecniche cinetelevisive ha chiesto all'amministrazione comunale di Milano di prendere atto formalmente dell'atipicità progettuale e gestionale della scuola, attraverso uno statuto di sperimentazione di cui individuare insieme contenuti e modalità anche in relazione ad una autonomia finanziaria, gestionale ed amministrativa,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda prendere atti a riconoscere un istituzione di simile portata;

quali strumenti si intenda adottare affinché l'amministrazione comunale di Milano intraprenda le strade progettuali concertatamente assunte con la struttura dirigenziale della scuola in questione;

in quale sede più adatta allocare la struttura scolastica.

(4-06720)

(8 novembre 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che questo Ministero esercita la propria azione di controllo e di vigilanza, per quanto concerne il settore dell'istruzione professionale, soltanto sugli istituti professionali di Stato a vario indirizzo e sulle analoghe istituzioni che abbiano chiesto ed ottenuto il riconoscimento legale.

Nel caso, invece, della civica scuola per la tecnica cinetelevisiva del comune di Milano, nessuna iniziativa nel senso auspicato dall'onorevole interrogante può essere assunta da questa amministrazione, trattandosi - come risulta dagli elementi acquisiti - di un istituto di formazione professionale i cui corsi sono riconosciuti dalla regione Lombardia.

Di conseguenza, ogni iniziativa per la ristrutturazione, lo sviluppo o l'eventuale statizzazione della scuola in parola non potrà che essere rimessa alla competenza del comune di Milano e della suddetta regione.

Il Ministro della pubblica istruzione

LOMBARDI

(12 marzo 1996)

PALUMBO. - *Al Ministro della sanità.* - *Premesso:*

che all'esito della costituzione delle aziende sanitarie la regione Campania, con riferimento alla ASL Napoli 2, ha individuato nella USL n. 22 di Pozzuoli la capofila dell'azienda tenendo conto di un parametro economico-finanziario inidoneo a determinare la scelta, atteso che il bilancio 1993 della USL n. 23 è inferiore di soli 2 miliardi rispetto a quello della USL n. 22;

che sulla scorta di tale parametro economico-finanziario è stato ignorato il fatto che nel 1994 il bilancio della USL n. 23 è stato superiore di 6 miliardi a quello della USL n. 22;

che in ogni caso la sede legale individuata dalla regione Campania è inadatta alle esigenze dell'ASL poichè è piccola, fatiscente e priva di adeguati collegamenti di trasporto pubblico;

che la sede legale di Pozzuoli, oltre a richiedere ingenti spese di ristrutturazione, costa già al contribuente circa 250 milioni annui per il canone di locazione;

che la sede amministrativa della ex USL n. 23 di Giugliano, di moderna concezione, nata come sede amministrativa, non ha bisogno di ristrutturazione ed essendo di proprietà della stessa USL non comporta alcun aggravio di spesa;

che la sede legale di Pozzuoli, scelta come baricentro tra Giugliano e Ischia, non trova fondamento applicativo in quanto è stato stabilito che il personale amministrativo di Ischia è inamovibile,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per rendere razionale l'utilizzazione delle strutture afferenti alla USL n. 23 sulla base degli elementi in premessa evidenziati.

(4-03162)

(9 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Sulle valutazioni all'origine dell'individuazione della sede legale dell'ASL Napoli 2 in Pozzuoli, questo Ministero ha attivato il commissariamento del Governo nella regione Campania, stanti le specifiche competenze di natura e carattere locale richiamate nell'interrogazione parlamentare in esame.

Dai dati in tal modo acquisiti dalle autorità sanitarie regionali, risulta che la sede amministrativa della ASL n. 2 è stata spostata dalla precedente sede legale dell'ex USL n. 22, sita in via Campana a Pozzuoli, ed allocata in via C. Alvaro a Pozzuoli-Monterusciello, presso la struttura di proprietà comunale assegnata alla stessa ASL n. 2 in uso gratuito, mentre la struttura che ospitava in precedenza la sede amministrativa ed il poliambulatorio viene oggi utilizzata quale sede del distretto di Pozzuoli.

La direzione amministrativa della ASL Napoli 2 ha manifestato l'intenzione di perseguire il rilascio di tutte le strutture attualmente occupate a titolo di locazione, rilevando nello stesso tempo che solo alcuni dei comuni del comprensorio della stessa ASL hanno strutture sanitarie in proprietà.

Il comune di Giugliano possiede, infatti, l'ospedale, il distretto ed il consultorio; al comune di Pozzuoli appartengono l'ospedale e

due strutture edilizie, mentre ad Ischia, oltre al locale distretto, opera un ospedale del tutto insufficiente e carente.

Sono pertanto in regime di locazione le strutture edilizie in cui sono stati organizzati i distretti dei comuni di Marano, Quarto, Mugnano-Melito-Qualiano-Villaricca-Calvizzano, Procida, Bacoli-Monte di Procida, oltre al già ricordato distretto di Pozzuoli, sito nei vecchi edifici di via Campana.

Anche la sede ospedaliera presso Monte di Procida e la sede del dipartimento di prevenzione sono soggette al pagamento di fitti.

L'obiettivo di conseguire il rilascio di tutte le strutture ora in affitto potrà essere gradatamente conseguito, a cominciare dal rilascio di una serie di locali non appena verranno assegnati in via definitiva i suddetti distretti sanitari.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(14 marzo 1996)

ROCCHI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che molti cittadini hanno più volte avanzato lamentele sullo stato in cui versa l'ospedale civile Santa Maria Goretti di Latina ed in particolare su come viene svolto il servizio di mammografia, nonché sulla mancata attuazione della legge n. 194 del 1978 che regola l'interruzione di gravidanza;

che è emersa altresì l'inefficienza del servizio di analisi cliniche, con lunghe liste di attesa ed altrettanto lunghi periodi di attesa per le risposte;

che più volte sono state evidenziate e denunciate le inaccettabili condizioni del reparto di ostetricia e ginecologia;

che a tal proposito si è rilevata l'assoluta sporcizia del reparto, la presenza di incrostazioni di sporco sui pavimenti, di muffa sulle pareti, di servizi igienici fatiscenti, di suppellettili arrugginite, di infiltrazioni di acqua dai soffitti;

che le pazienti ad alto rischio infettivo non sarebbero trattate in modo idoneo e con sufficienti precauzioni;

che non risulta fra l'altro attuata la legge regionale n. 84 del 1985 che prevede l'assistenza di una persona di fiducia alle partorienti nelle fasi di travaglio;

che esistono lunghe liste di attesa per le ecografie, liste che si aprono e chiudono in pochi giorni causa il sottoutilizzo di attrezzature e personale;

che il personale medico, secondo alcune testimonianze, effettuerebbe visite e controlli sullo stato delle ferite per parto cesareo ed episiotomia senza l'uso di guanti;

che le visite in corsia verrebbero effettuate talora in condizioni di scarso rispetto delle pazienti;

che secondo un comunicato fatto affiggere dallo stesso primario della divisione di ostetricia e ginecologia, si è persino reso noto che verifiche batteriologiche eseguite dal responsabile del settore igiene degli

ambienti hanno evidenziato un grave stato di pericolo di infezioni dovute ad inquinamento ambientale del reparto;

che un componente dell'organico del reparto medesimo svolge da lungo tempo le funzioni di ostetrico-ginecologo, ma nei suoi confronti esisterebbe soltanto un provvedimento temporaneo (30 giorni) e non una delibera definitiva,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare in relazione allo stato di funzionamento del servizio di mammografia dell'ospedale civile Santa Maria Goretti di Latina;

quali iniziative si intenda sollecitare per l'effettiva attuazione della legge n. 194 del 1978 e della legge regionale n. 84 del 1985 all'interno della predetta struttura sanitaria;

se si intenda altresì adottare provvedimenti in merito all'insufficienza del servizio di analisi cliniche;

quali iniziative si intenda assumere riguardo alle scandalose condizioni e alla qualità dei servizi all'interno del reparto di ostetricia e ginecologia;

se si intenda verificare la legittimità della presenza nell'organico da vari mesi di personale medico ivi destinato con provvedimenti temporanei i cui termini sono ampiamente decorsi.

(4-02925)

(23 gennaio 1995)

ROCCHI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che presso l'ospedale civile Santa Maria Goretti di Latina è in servizio una guardia interdivisionale notturna;

che i medici di tale guardia interdivisionale si vedono costretti a fronteggiare contemporaneamente le emergenze per i reparti di chirurgia, urologia, ortopedia, otorinolaringoiatria;

che è impossibile caricare i medici di guardia nel servizio notturno dell'intervento in più reparti, come avviene attualmente;

che è indispensabile istituire presso detto nosocomio una guardia divisionale, per garantire l'efficienza del servizio di guardia notturna e tutelare sia il diritto all'assistenza dei malati che le condizioni di lavoro dei sanitari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative per sollecitare l'istituzione di una guardia divisionale notturna presso l'ospedale civile Santa Maria Goretti.

(4-02926)

(23 gennaio 1995)

RISPOSTA. (*) - Per poter rispondere alle interrogazioni parlamentari in esame, questo Ministero ha attivato il commissariato del Governo nella regione Lazio, per acquisire gli indispensabili elementi di competenza regionale.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Dai dati in tal modo pervenuti, risulta che presso l'ospedale civile «Santa Maria Goretti» (azienda - USL di Latina) il servizio di radiologia abbia regolarmente ripreso già dal maggio 1994 l'esecuzione delle mammografie, in stretta dipendenza con il servizio per la prevenzione dei tumori attuato dal «Centro tumori - padiglione Porfiri» dello stesso ospedale.

Il servizio di mammografia era stato sospeso per un periodo di due anni a causa delle gravi carenze negli organici dei tecnici di radiologia: l'attività di prevenzione è ripresa in seguito al rientro in servizio di alcuni tecnici posti in congedo straordinario per malattia o per altre cause.

Quanto ai presunti disservizi relativi alle analisi cliniche effettuate nell'ambito del servizio di patologia clinica, non risultano pervenute alla direzione sanitaria ospedaliera notificazioni di disservizio o lamentele da parte dell'utenza: sia le analisi cliniche richieste dalle divisioni sia le risposte ai cittadini che si rivolgono al servizio appaiono altrettanto tempestive e non vi sono particolari ritardi.

Per quanto riguarda la situazione in cui versa la divisione di ostetricia e ginecologia dell'ospedale, occorre distinguere le effettive condizioni di degrado ambientale dovute all'usura del tempo dalla condotta di coloro che operano nella divisione stessa.

A quanto viene riferito, infatti, l'impegno, la sensibilità e l'attenzione degli operatori, unitamente alla costante vigilanza sull'igiene ambientale da parte della direzione sanitaria, valgono a garantire una buona assistenza ai pazienti e permettono di prevenire il pericolo delle infezioni ospedaliere, come attestato dalle indagini (cosiddette «indagini di prevalenza») effettuate dal comitato per le infezioni ospedaliere.

La totale mancanza di infezioni ospedaliere o di natura post-operatoria ha determinato una notevole riduzione del periodo di «degenza media» delle pazienti ricoverate nel reparto.

Infatti, al momento attuale, tale «degenza media» si attesta sui 5, 26 giorni, contro una media nazionale molto più alta (9,5 - 11,5 giorni).

È innegabile, invece, che le reali carenze e necessità di tale divisione derivino dalla pressante esigenza di una completa ristrutturazione dello stabile in cui quest'ultima è ubicata.

A tal fine, il primario della divisione ed il rettore sanitario, in accordo con il competente settore tecnico e patrimoniale, hanno predisposto un documento che illustra lo stato di degrado dello stabile ed un progetto di ristrutturazione globale del reparto.

Risulta, infatti, che esso, dal 1964 (anno di inaugurazione dell'ospedale) ad oggi, non ha mai avuto alcuna ristrutturazione di una certa importanza quantunque, a partire dalla stessa data e fino al 1994, nei corridoi della divisione abbia «operato» anche la sezione nido e, per giunta, in un'ala dello stesso stabile sia stata per lungo tempo in funzione la sezione di patologia neonatale oggi abbandonata, dopo la sua più logica collocazione nell'ambito della divisione di neonatologia, ubicata in una nuova sede, malgrado numerosi progetti di fattibilità presentati dal 1989 ad oggi alla regione Lazio per la ristrutturazione globale dei locali interessati.

Nel progetto ora predisposto viene prevista la ristrutturazione del «gruppo operatorio» comprendente le sale parto, anche per poter final-

mente realizzare quanto previsto nella legge regionale n. 84 del 1985 (presenza di congiunti durante il parto), nonché per dare concreta attuazione a quanto stabilito dalla normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di degenza (stanze a due letti con servizi igienici annessi, messa a norma degli impianti, espulsione dei gas anestetici, climatizzazione).

Tra i tanti servizi ambulatoriali attivati nella divisione di ostetricia e ginecologia è operante anche il servizio ecografico.

Purtroppo, a quanto riferito, l'ecografo appartenente alla divisione è stato acquistato nel 1986 ed appare ormai obsoleto in confronto alle più recenti apparecchiature dotate di sonda endovaginale e di *monitor* a colori, che permettono un più nitido, fine ed elevato potere di precisione.

Le richieste di rinnovo delle apparecchiature ecografiche si possono far risalire fin dal 1989.

Quanto al presunto mancato uso dei guanti da parte del personale medico nella medicazione e nei controlli delle ferite per parto cesareo ed episiotomia, è stato fatto rilevare che la pluriennale esperienza degli operatori della divisione garantisce il rispetto delle dovute norme di asepsi.

Allo stesso modo, viene assicurato il rispetto della *privacy* delle pazienti durante le visite in corsia, sempre nei limiti di riservatezza consentiti dalle caratteristiche delle attrezzature in dotazione e dalle condizioni logistiche e murarie della stessa divisione.

La nota del primario datata 26 gennaio 1994, affissa nella bacheca della stessa divisione, in accordo con quanto sin qui riportato, oltre ad evidenziare l'attenzione e la sensibilità dei sanitari responsabili nei riguardi del rischio infettivo derivante dalle precarie condizioni logistiche ed ambientali, raccomanda a tutti i destinatari (medici, infermieri, degenti, visitatori) il rispetto delle norme igieniche.

Il componente dell'organico della divisione di ostetricia e ginecologia indicato nell'interrogazione è un medico specialista in ostetricia, in ginecologia ed in oncologia in forza nello stesso ospedale che, temporaneamente trasferito presso detta divisione - ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 (*Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68*) - per far fronte alla carenza di due posti in pianta organica ed in considerazione delle gravi necessità della stessa divisione, che opera 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana, è ritornato al reparto di appartenenza ormai dal febbraio 1995.

L'interruzione volontaria di gravidanza è stata praticata secondo le modalità previste dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 (*Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*), fino al giugno 1992, quando il direttore sanitario dell'ospedale ha constatato la materiale impossibilità dell'effettuazione di tali interventi, in quanto al momento tutti gli appartenenti al personale medico - ostetrico e medico - anestesista, avendo dichiarato la propria qualità di obiettori di coscienza ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 194 del 1978, a norma del relativo comma 3 dovevano ritenersi esonerati dall'esecuzione degli interventi.

Ad evitare il protrarsi dello stato di inapplicazione della stessa legge n. 194 del 1978, il competente assessorato alla salvaguardia e cura della salute della regione Lazio invitava il direttore generale dell'azienda USL di Latina a riattivare al più presto il servizio di interruzione volontaria della gravidanza nella sede ospedaliera del «Santa Maria Goretti» utilizzando allo scopo il personale medico non obiettore dislocato presso le altre strutture dell'azienda stessa o dipendente da altre aziende USL finitime.

Infine, per quanto riguarda l'istituzione di una «guardia divisionale notturna» nello stesso ospedale, sulla base dei dati forniti deve rilevarsi l'impossibilità, allo stato attuale, di istituirla a causa della persistente carenza di personale medico nei singoli reparti di quel presidio ospedaliero. Ciò non toglie che la stessa regione Lazio abbia sottolineato l'opportunità di dare corso alla «guardia divisionale notturna» per assicurare una maggiore efficienza dei servizi di assistenza, programmandone la possibilità in coincidenza con l'auspicata approvazione della proposta di piano per la riorganizzazione della rete ospedaliera della provincia attraverso la riconversione di alcuni presidi ospedalieri.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(16 marzo 1996)

SILIQUINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che il crescente numero degli extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio italiano sta creando un motivato allarme presso l'opinione pubblica e le autorità di paesi comunitari ed organismi della Comunità europea;

che le relazioni al Parlamento previste dall'articolo 11 della legge 28 febbraio 1990, n. 39, hanno evidenziato una carenza nell'efficacia della politica di controllo dell'immigrazione extracomunitaria da parte dello Stato italiano; nella relazione presentata lo scorso anno dal Ministro per gli affari sociali si leggeva che «la difficoltà di esecuzione delle intimazioni di espulsione rimane comunque elevata. Nel corso del 1993 sono stati intimati di espulsione 49.010 stranieri, ne sono stati effettivamente espulsi soltanto 5.551, pari all'11 per cento degli intimati. C'è ormai una prassi consolidata che consente di rinviare, a tempo indefinito, prima legalmente, attraverso il ricorso al TAR, e successivamente entrando in clandestinità, il ritorno al paese di provenienza»,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda intervenire con un decreto d'urgenza per limitare l'immigrazione extracomunitaria clandestina modificando l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1990, n. 39, per rendere efficaci i provvedimenti di espulsione attualmente elusi mediante la sospensione conseguente al ricorso amministrativo;

se non si ritenga opportuno introdurre norme penali atte a reprimere energicamente il favoreggiamento e lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina;

se si intenda dare attuazione alla normativa già prevista dall'articolo 2 della predetta legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui prevede la determinazione dei flussi migratori, impartendo precise disposizioni alle autorità consolari e diplomatiche al fine di condizionare il rilascio dei visti all'osservanza di limitazioni quantitative e qualitative.

(4-04475)

(25 maggio 1995)

RISPOSTA. - Sui problemi sollevati dall'onorevole interrogante si fa presente che il tema dell'immigrazione in generale ed i suoi aspetti relativi all'irregolarità e alla clandestinità sono da tempo materia di attento esame e di proposta da parte del Ministero degli affari esteri per la parte di propria competenza.

In tale contesto viene anzitutto dedicato ogni possibile sforzo alla razionalizzazione e al rafforzamento delle procedure di esame delle richieste di visto che vengono presentate presso gli uffici della nostra rete diplomatico-consolare. Ciò anche in relazione al nuovo codice di trattamento dei visti stabilito sulla base della Convenzione di Schengen.

Uno degli impegni prioritari del Ministero degli affari esteri in materia è quello di pervenire, con tutti gli Stati da cui giungono nel nostro paese rilevanti flussi immigratori, alla conclusione di accordi di riammissione, i quali rendono più spedite le procedure di rinvio dei clandestini al paese di origine o di ultimo transito, con la stessa collaborazione delle autorità diplomatiche e consolari dell'altro Stato contraente.

Alla fine del 1995 è stato parafato a Roma un importante accordo di riammissione con la Romania, che comprende anche clausole relative al possibile riaccoglimento di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, il cui ultimo transito, prima dell'arrivo in Italia, sia stato appunto il territorio romeno.

Su un accordo della stessa natura si sta lavorando da tempo con le autorità albanesi, mentre si sta operando per aprire il negoziato in materia di riammissione anche con il Marocco (con il quale peraltro esiste già un'intesa tecnica sulla riammissione, che ha dato fin qui risultati poco soddisfacenti), con l'Egitto e con la Tunisia.

Naturalmente il perseguimento di tale obiettivo va raccordato con la ricerca di modalità e strumenti di cooperazione con quei paesi, in modo da mantenere un approccio globale, di lungo periodo, fondato sulla reciproca collaborazione, a carattere bilaterale e multilaterale, per affrontare in maniera aperta e costruttiva la complessa e delicata tematica dei flussi migratori.

Il Ministero degli affari esteri ha attivamente collaborato con le altre amministrazioni competenti in vista della predisposizione di un pacchetto di misure di carattere normativo ed amministrativo che permettano di far fronte ad alcune immediate esigenze nella gestione del flusso immigratorio.

Con il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, reiterato il 18 gennaio 1996, il Governo ha emanato «Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini non appartenenti all'Unione europea». Tale provvedimento dà una nuova regolamenta-

zione organica del complesso fenomeno immigratorio, comprensiva di norme sulla disciplina dei flussi, sulla modalità di regolarizzazione di immigrati già inseriti nel mondo del lavoro, sull'assistenza e previdenza, nonché in materia di espulsioni, con procedure più rapide soprattutto per ciò che concerne gli immigrati colti in flagranza di reato.

Il decreto comprende anche norme sul lavoro stagionale, il quale rappresenta un'esigenza più volte indicata dalle stesse amministrazioni coinvolte nella tematica immigratoria.

Avvalendosi della specifica normativa prevista dagli Accordi di Schengen, alla quale il nostro paese sta uniformando il proprio sistema di regolamentazione degli ingressi dei cittadini provenienti dai paesi non comunitari, ed ora delle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, in tema di regolamentazione del lavoro stagionale e di prevenzione degli ingressi irregolari e clandestini, il Ministero degli affari esteri prevede di poter svolgere in futuro un'azione più concreta ed efficace per ottenere dai paesi da cui proviene la maggior parte dell'immigrazione diretta in Italia l'adesione a delle intese bilaterali in materia.

Con esse dovrà essere possibile modulare, come prevede la legge n. 39 del 1990 sulla programmazione dei flussi, gli ingressi di lavoratori stranieri secondo le esigenze del mercato e le possibilità di accoglimento, nonché concordare interventi di cooperazione, soprattutto nel campo della formazione professionale, atti a ridurre la pressione emigratoria proveniente da quei paesi creando opportunità di lavoro sul posto ed allo stesso tempo concordare misure idonee per la riammissione degli stranieri entrati illegalmente nel nostro paese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GARDINI

(13 marzo 1996)

SPECCHIA. - *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale.* - Premesso:

che il gruppo H e il gruppo interistituzionale presso il provveditorato agli studi di Brindisi hanno proposto, per il prossimo anno scolastico, di ridurre il sostegno per l'integrazione scolastica ad alcuni alunni portatori di *handicap*, non riconoscendo pertanto, per alcuni casi, la deroga totale (un docente per handicappato) o parziale (uno ogni due);

che contro la suddetta proposta hanno protestato le famiglie degli alunni portatori di *handicap* e le associazioni interessate, tra cui l'ANFFAS;

che il provveditore agli studi l'11 luglio 1995 ha invitato i responsabili delle singole scuole a fornire tutti i dati e le relazioni utili per un inserimento efficace e produttivo di tutti gli alunni portatori di *handicap* con deroga totale nel trascorso anno scolastico;

che lo stesso provveditore agli studi ha comunicato a tutti i sindaci della provincia di «non poter garantire un docente di sostegno che debba svolgere solo interventi assistenziali», cioè un assistente che possa

aiutare gli alunni nelle diverse esigenze personali derivanti dalle particolari condizioni psico-fisiche, ed ha invitato i comuni ad adempiere a quanto previsto dalla legge;

che, infatti, il comma 3 dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992 prevede «l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici e sensoriali»;

che nessun comune ha risposto all'invito;

che il provveditore agli studi ha sollecitato i comuni e la USL che comprende l'intera provincia di Brindisi a stipulare l'accordo di programma previsto dal comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992 per predisporre, attuare e verificare i progetti educativi riabilitativi e di socializzazione e le forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche;

rilevato:

che è comunque necessario e doveroso dare agli alunni portatori di *handicap* una effettiva integrazione scolastica ed il conseguente sostegno con deroghe totali o parziali ove necessario;

che i comuni debbono adempiere a quanto previsto dalla legge, l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere affinché siano salvaguardati i diritti degli alunni portatori di *handicap* anche attraverso l'applicazione concreta della legge n. 104 del 1992.

(4-05598)

(2 agosto 1995)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, anche a nome del Ministero della sanità, il quale ha fatto presente che, in applicazione dell'articolo 12, comma 7, della legge n. 104 del 1992, con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 sono state fornite alle USL direttive circa le modalità di svolgimento dei compiti, alle medesime demandati dai commi 5 e 6 della suaccennata norma, con particolare riferimento alla predisposizione della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale dell'alunno riconosciuto in situazione di *handicap*, al fine della predisposizione di un piano educativo individualizzato.

In merito alla questione evidenziata, si ritiene opportuno premettere che questa amministrazione si è già da tempo attivata e continuerà ad adoperarsi con il massimo impegno per la più idonea integrazione degli allievi portatori di *handicap*.

Tuttavia negli ultimi anni, e in particolar modo nell'anno scolastico 1994-95, nella provincia di Brindisi si è verificato un notevole incremento del riconoscimento di alunni portatori di *handicap* e delle concessioni di deroghe al sostegno ordinario (nel rapporto 1:4) fissato dalla vigente normativa; infatti risultano essere state concesse 312 deroghe totali e 372 deroghe parziali mentre ad altri alunni portatori di *handicap* è stato concesso il sostegno pedagogico, per un totale di 1.004 alunni handicappati.

Per tali motivi il provveditore agli studi di Brindisi ha investito della questione gli organi tecnici (gruppo H provinciale, gruppo di lavoro in-

teristituzionale provinciale e ufficio integrazione) ed ha avviato una serie di incontri per fare il punto sulla situazione dell'*handicap* nella provincia.

È stato quindi costituito un comitato ristretto, composto da rappresentanti del gruppo H e del gruppo di lavoro interistituzionale provinciale, affinché si riesaminassero tutti i casi di *handicap*, approfondendo le relative problematiche, e dato incarico agli ispettori tecnici di fare delle visite presso alcune scuole della provincia, per cercare di valutare il fenomeno.

Da dette indagini è risultato che, molto spesso, le deroghe totali finiscono con il riprodurre una situazione di emarginazione degli alunni che ne usufruiscono, perchè tutta la responsabilità e la gestione didattica di tali alunni ricade esclusivamente sul solo insegnante di sostegno, non realizzandosi affatto una reale integrazione.

Dopo alcune sedute, durante le quali sono state esaminate tutte le diagnosi funzionali, i piani educativi individuali e le relazioni dei capi di istituto, detto comitato ha proposto la riduzione delle deroghe totali.

Tale proposta è stata accettata da entrambi i gruppi provinciali.

Contemporaneamente il provveditore agli studi di Brindisi ha interessato i sindaci perchè provvedessero, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dal comma 3 dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, a fornire «l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisico o sensoriale».

Inoltre, per fare il punto sulla situazione delle risorse socio-sanitarie a disposizione dei portatori di *handicap* e per cercare di coordinare gli interventi a favore dei disabili il provveditore agli studi ha avviato un confronto con le USL, i sindaci e l'amministrazione provinciale.

Secondo le assicurazioni fornite in data 11 gennaio 1996 dall'azienda sanitaria locale n. 4 di Brindisi, la medesima si è già a tutt'oggi fatta carico di una serie di interventi che possano condurre alla definizione di accordi di programma con gli enti locali in modo da riorganizzare la disciplina dell'integrazione scolastica.

La medesima azienda sanitaria ha fatto presente che nella conferenza dei sindaci, tenutasi nel dicembre 1995, la ASL BR n. 1 ha già predisposto l'attuazione di un accordo di programma che prevede la redistribuzione delle competenze tra ASL e comuni, a favore di una migliore organizzazione della funzione sanitaria e della funzione assistenziale, anche con l'utilizzo di personale devoluto a lavori socialmente utili (ad esempio obiettori di coscienza).

Si desidera, comunque, infine, assicurare che il provveditore agli studi di Brindisi continuerà ad adoperarsi con il massimo impegno per tutelare i diritti degli alunni portatori di *handicap*.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(12 marzo 1996)